
----- **STATUTO** -----

----- **Associazione "ADA APS"** -----

----- **Art.1 – Denominazione, natura e durata dell'Associazione.** -----

1.1 E' corrente l'Associazione **"ADA APS"**, Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo settore. -----

L'Associazione venne inizialmente costituita con atto in data 4 giugno 2009 n.97950/41941 di rep. a rogito Notaio Adriano Metelli di Brescia (BS), registrato a Brescia (BS) l'8 giugno 2009 al n.5261 Serie 1T, e venne iscritta al n.439 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Brescia (BS) con decorrenza dal 5 ottobre 2011, e nell'Anagrafe Unica delle Onlus della Regione Lombardia come da comunicazione prot. n.86338 del 14 ottobre 2009 della Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, -----

L'Associazione è organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. -----

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e "associazione di promozione sociale", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

1.2. La sua durata è illimitata. -----

----- **Art.2 – Sede** -----

2.1. L'Associazione ha sede legale in **Desenzano del Garda (Bs), Via Alessandria d'Egitto n.4.** -----

Il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno dello stesso Comune non richiederà una modifica dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

----- **Art.3 – Statuto e sua efficacia** -----

3.1. L'Associazione **"ADA APS"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

3.2. L'Assemblea può approvare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

3.3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso contiene le regole fondamentali di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. -----

3.4. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile. -----

Art.4 – Scopo e finalità -----

4.1. L'Associazione nasce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività a favore di Associati, di loro familiari, affiliati o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati e dei terzi. -----

4.2. Scopo dell'Associazione è in via esclusiva o principale quello di esercitare le attività di interesse generale, di seguito dettagliate, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore. -----

Le attività di interesse sono identificate in: -----

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, dei luoghi, delle abitazioni e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e nonchè alla tutela degli animali (Art. 5 punto 5.e)); -----
- Cooperazione allo sviluppo (Art. 5 punto 14.n)) e agricoltura sociale (Art. 5 punto 19.s)); -----
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e di attività di interesse generale (Art. 5 punto 21.u)); -----
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5 punto 9.i));
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (Art. 5 punto 6.f)); -----
- Organizzazione e gestione di attività turistiche, agricole, di interesse sociale, culturale e naturalistico (Art. 5 punto 11.k)). -----

Le modalità con cui verranno perseguiti gli scopi e le finalità identificate saranno quelle di: -----

- aiutare qualsiasi singola persona, gruppo, comunità, anche disagiata, svantaggiata, in difficoltà sociale o economica; -----
- attraverso qualsiasi strumento, quali raccolta fondi, realizzazione di progetti, utilizzo di strumenti, tecnologie, servizi, lavoro, supporti scientifici, economici,

organizzativi, coinvolgimento di enti, imprese, pubblica amministrazione, organismi di governo, con il massimo e miglior ricorso a strumenti web e digitali, possibilmente open source; -----

- miglioramento delle condizioni di vita, della costituzione di sistemi sociali o associativi, di partecipare e aiutare attività di altre realtà sociali e/o associative, di favorire il coinvolgimento in attività condivise e sociali, della gestione di servizi di utilità pubblica, urbana, sociale e ambientale; -----

- individuare opportunità e iniziative eco-sostenibili ed evolutive, a tutela della natura e dell'ambiente, dell'aria, acqua, ed energie, possibilmente con attività agro-pastorali, piscicoltura, artigianato, turismo ambientale, istruzione, formazione e ricerca; -----

- sia in ambito territoriale locale che nazionale o internazionale. -----

4.3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. -----

4.4. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. -----

4.5. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previste dalla legislazione vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. Tra le attività diverse che possono essere svolte vi sono le seguenti: -----

A) Attività di accoglienza ed ospitalità presso propri immobili o immobili assegnati in comodato d'uso all'Associazione per fini di raccolta fondi e autofinanziamento; ---

B) Gestione per conto terzi o di altre ETS di attività di supporto utenti di tipo telefonico, web, help desk, etc., con mezzi propri o di terzi, in supporto e/o risposta a richieste di qualche genere di servizio o informazione. -----

4.6. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. -----

Art.5 – Attività

5.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- sviluppare progetti, iniziative, attività di servizi o produzione di beni;
- organizzare formazione, studi, ricerche, analisi economico/sociali,
- collaborare con altri enti in iniziative attinenti ai contenuti indicati al precedente art.4.;
- promuovere e realizzare incontri, eventi culturali, feste, convegni, occasioni di aggregazione, incontro e dibattito.

5.2. Le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.3. L'Associazione può anche avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, purchè non siano tra gli associati o aderenti, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art.6 - Associati

6.1. Il numero degli Associati è illimitato.

6.2. Possono essere iscritte nell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, avendone fatta domanda scritta, e che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e versano ogni anno la quota associativa.

6.3 In conformità all'art.35.3 del D.Lgs. n.117/2017 possono essere associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.

Art.7 - Ammissione degli Associati

7.1. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante Associato la documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

7.2. Le persone giuridiche che intendano diventare Associate dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

7.3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della

domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo Associato all'interno dell'Associazione. -----

7.4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna. -----

7.5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato e sarà iscritto nel libro Associati. -

7.6. Gli Associati possono essere distinti in: -----

a) Associati *fondatori*: sono Associati fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente, in occasione di eventi particolari della vita dell'Associazione e con deliberazione del comitato direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro adesione; -----

b) Associati *ordinari*: sono le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la quota stabilita dal Consiglio. -----

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione a prescindere dall'eventuale tipologia identificata. -----

7.7. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. -----

7.8. La quota associativa è intrasmissibile e non è trasferibile a nessun titolo. -----

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere rivalutata. -

Art.8 - Diritti e doveri degli Associati -----

8.1. Gli Associati hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; -----

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; -----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; -----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; -----

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. --

- esprimere un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa; -----

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata, al Consiglio Direttivo.

L'esame della documentazione dovrà avvenire entro 30 gg. dalla richiesta, presso una delle sedi dell'Associazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti ulteriori modalità: -----

- > dovrà essere specificato quale libro si vuole esaminare; -----
- > dovrà essere presente almeno un membro del Consiglio Direttivo; -----
- > dovrà essere stilata una relazione da riportare nel primo verbale di riunione del Consiglio Direttivo. -----

Se di maggiore di età, l'Associato ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. -----

8.2. Gli stessi Associati hanno il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. -----

8.3. L'Associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Associati. -----

Art.9 - Recesso ed esclusione dell'Associato -----

9.1. La qualità di Associato si perde per: -----

a) decesso; -----

b) decadenza a seguito di mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi inutilmente sei mesi dalla richiesta formale del Consiglio Direttivo di pagamento della quota sociale annuale; -----

c) recesso o dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----

d) esclusione: l'Assemblea delibera l'esclusione su istanza del Consiglio Direttivo, previo obbligo di contestazione degli addebiti all'Associato e se possibile e richiesto dallo stesso, sentito l'Associato interessato. L'Associato, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione. L'esclusione può essere decisa per una delle seguenti cause: -----

- violazione del presente statuto; -----
- tenuta di comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo; -----
- l'esistenza di altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. -----

9.2. La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata agli amministratori almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. -----

9.3. Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. -----

Art.10 - Gli organi sociali -----

10.1. Gli organi dell'Associazione sono: -----

- 1) Assemblea degli Associati; -----
- 2) Consiglio Direttivo; -----
- 3) Presidente; -----
- 4) Organo di controllo (ove ricorra un obbligo di legge); -----
- 5) Organo di revisione (ove ricorra un obbligo di legge). -----

10.2. Tutte le cariche sociali di cui ai punti 1), 2) e 3) sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese da essi direttamente sostenute per l'esercizio dell'attività associativa. -----

Art.11 - L'Assemblea -----

11.1. Sono rimesse alla competenza dell'Assemblea le decisioni sulle materie ad essa riservate e comunque individuate dalla normativa applicabile o dal presente statuto. -----

11.2. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. -----

11.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. -----

11.4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni - oppure 5 (cinque) giorni prima in caso di convocazione a mezzo di email - prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. -----

11.5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dagli Associati), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. -
E' altresì valida l'assemblea che si svolga in assenza di convocazione, ma alla presenza di tutti gli associati e di tutti i componenti degli altri organi associativi. --

11.6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. -----

11.7. Le votazioni sono espresse in modo palese, tranne quelle riguardanti le persone. -----

11.8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a

tutti gli Associati. Il verbalizzante viene individuato ai sensi del successivo art.14.1 ad eccezione dei casi in cui la normativa applicabile richieda l'intervento del notaio. --

11.9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. -----

Art.12 - L'Assemblea ordinaria -----

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. -----

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. -----

12.3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

12.4. L'Assemblea Ordinaria delibera per qualsiasi materia e oggetto che non siano demandati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea Straordinaria. -

Art.13 - L'Assemblea straordinaria -----

13.1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. -----

13.2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo. -----

Art.14 – Svolgimento dell'Assemblea -----

14.1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione (se nominato) o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea. ---

14.2. Le riunioni dell'Assemblea e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza o con analoghi mezzi telematici, alle seguenti condizioni: -----

a) che sia consentito al Presidente ed al Segretario della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti. -----

14.3. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. -----

14.4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. -----

14.5. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti che assenti. -----

14.6. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. -----

Art.15 - Il Consiglio Direttivo -----

15.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. -----

15.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o, più Vicepresidenti. -----

15.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro (cfr. successivo art.15.5 lett.i) con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. -----

15.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza o con analoghi mezzi telematici, alle condizioni previste dall'art.14.2. -----

15.5. Compete al Consiglio Direttivo: -----

- a) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----
- b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro il termine di approvazione del bilancio dell'anno interessato; -----
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando

- l'attività e autorizzando la spesa; -----
- e) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti; -----
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; -----
- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----
- h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----
- i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; -----
- l) determinare l'importo della quota associativa. -----

15.6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. -----

Art.16 – Presidenza -----

16.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'art.2382 c.c.. -----

16.2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo (3 anni) del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

16.3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione. -

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. -----

16.5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

16.6. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio

Direttivo, redige i verbali delle riunioni, e se figura nominata non in occasione delle Assemblee o riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. -----

Le funzioni svolte dal Segretario, in modo coordinato e di comune accordo, possono comunque essere svolte sia dal Presidente come da altri Consiglieri. -----

Art.17 – Organo di controllo -----

17.1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art.30 D.Lgs. n.117/2017.

17.2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

L'Organo di controllo (*se nominato* secondo prescrizione normativa o per iniziativa dell'Assemblea) ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. -----

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. -----

17.3. L'organo di controllo: -----

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida delle disposizioni di legge. -----

17.4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

17.5 L'organo di controllo resta in carico per il tempo stabilito dalla normativa applicabile. -----

Art.18 – Organo di Revisore legale dei conti -----

18.1. E' nominato nei casi previsti dall'art.31 D.Lgs. n.117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

18.2. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una

relazione di accompagnamento agli stessi. -----

18.3. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

18.4 Il Revisore Legale resta in carico per il tempo stabilito dalla normativa applicabile. -----

Art.19 – Risorse economiche -----

19.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: -----

- quote associative; -----
- contributi pubblici e privati; -----
- donazioni, liberalità e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----
- rimborsi da convenzioni; -----
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n.117/2017. -----

Art.20 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio -----

20.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art.8 comma 2 D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

Art.21 – Scritture contabili e bilancio -----

21.1. Gli esercizi dell'attività associativa coincidono con l'anno solare. -----

21.2. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt.13 e 87 D.Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione. -----

21.3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque entro il 30 giugno, quale termine in essere per il deposito del bilancio al RUNTS . -----

Art.22 – Bilancio sociale -----

22.1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. n.117/2017. -----

Art.23 – Pubblicità e trasparenza -----

23.1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia: -----

- il libro degli Associati; -----
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati; -----
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, se previsti. -----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere. -----

Dovranno essere eseguite le disposizioni normative che prevedono la pubblicazione, sul sito o portale internet dell'Associazione, di dati anagrafici, atti, bilancio d'esercizio, bilancio sociale, rendiconto di gestione od altra informativa o documentazione. -----

Art.24 – Convenzioni -----

24.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 D.Lgs. n.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. -----

24.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. -----

Art.25 – Personale retribuito -----

25.1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi e nei limiti dell'art.16 e 36 D.Lgs. n.117/2017 ed in genere della normativa applicabile.

25.2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione. -----

Art.26 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti -----

26.1. Gli eventuali soggetti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.Lgs. n.117/2017. -----

Art.27 – Scioglimento -----

27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. n.117/2017. -----

Art.28 – Norme di rinvio e disposizioni finali -----

28.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

FIRMATO: Giuseppe Deledda -----
Francesco Poddighe notaio (impronta sigillo) -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. n.235/2010. Si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge.
Fiorenzuola d'Arda (PC), 27 marzo 2026.